

Considerato che i controlli ufficiali, dovendo essere effettuati in particolare sulla base della probabilità di non conformità e dovendo essere pianificati in modo adeguato, necessitano di tutte le informazioni pertinenti ed aggiornate;

Ritenuto necessario pertanto rendere obbligatoria la stima delle indicazioni delle quantità di prodotto ottenute nel periodo di riferimento anche per i Programmi annuali di produzione delle preparazioni;

Preso atto delle richieste formulate dal mondo associativo e da alcune amministrazioni regionali, aventi ad oggetto la proroga del termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 31 gennaio del corrente anno al 15 maggio 2022;

Ritenuto opportuno prorogare il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 31 gennaio 2022 al 15 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. Il campo «Quantità prevista» incluso nella sezione «DATI IDENTIFICATIVI DELLE PREPARAZIONI» dell'Allegato IV, relativo al modello del Programma annuale di produzione delle preparazioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d*), del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, deve essere obbligatoriamente compilato dall'operatore ed indica la stima, espressa nella relativa unità dimensionale, della quantità di «Prodotto» che si prevede di preparare nel periodo di riferimento.

2. La previsione di aggiornamento delle informazioni contenute nei Programmi annuali di produzione, indicate all'art. 4, del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, sono estese anche ai Programmi annuali di produzione delle preparazioni nei casi seguenti:

modifica delle qualità, secondo la classificazione uniforme dei prodotti riconducibile alle attività economiche secondo il sistema Ateco o codice NACE, dei «Prodotti» che si prevede di preparare nel periodo di riferimento;

aumento o diminuzione del 30% delle quantità previste di Prodotto», espressa nella relativa unità dimensionale, che si prevede di preparare nel periodo di riferimento.

Art. 2.

1. Il termine di presentazione dei Programmi annuali di produzione, individuato dal decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 all'art. 2, comma 1, è prorogato dal 31 gennaio al 15 maggio 2022.

Il presente decreto è immediatamente applicabile ed è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sul sito www.sinab.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: ABATE

22A00772

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Coppa di Parma», registrata in qualità di indicazioni geografica protetta in forza al regolamento di esecuzione (UE) n. 1118/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;


Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1118/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE Serie L 289 dell'8 novembre 2011, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Coppa di Parma»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge



dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 16 maggio 2020;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», ed, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ed, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, e successive modificazioni, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le quali il direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria ha segnalato la potenziale pericolosità della variante B.1.1.529 identificata in Sudafrica;

Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rinnovare le misure di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e 26 novembre 2021, nonché prevedere nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;

Considerato che le difficoltà legate all'imposizione, da parte delle Autorità pubbliche, di misure sanitarie obbligatorie, hanno riguardato non solo il territorio italiano, ma anche tutti gli altri Stati membri dell'UE e numerosi Paesi extra-UE, con rilevanti ripercussioni produttive e logistiche per le aziende del settore;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela della Coppa di Parma IGP, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0683404 del 30 dicembre 2021, come integrata con nota del 21 gennaio 2022, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 5 del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della percentuale del peso vivo medio per partita da destinare alla macellazione, in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticità che coinvolge l'intera filiera suinicola della «Coppa di Parma» IGP;

Considerato la carenza infrastrutturale e di manodopera delle aziende mangimistiche italiane, che ha allungato i tempi medi di consegna delle materie prime per l'alimentazione dei suini negli allevamenti iscritti al sistema di controllo della IGP in questione, creando problematiche logistiche agli stessi allevamenti che comportano criticità nell'organizzazione del lavoro nonché nella gestione della tempistica delle consegne dei suini agli stabilimenti di macellazione ed ai salumifici;

Considerata che detta richiesta è connessa alla pandemia COVID-19 ed alla conseguente imposizione nel territorio italiano di misure sanitarie obbligatorie, che hanno determinato varie problematiche logistiche ed hanno provocato ulteriori effetti negativi sia sulle aziende mangimistiche;

Considerati, altresì in tale contesto, i disagi legati al settore dell'autotrasporto e, nello specifico, alla carenza di autisti e di pneumatici, che hanno generato ritardi rilevanti, sia nel trasferimento dei suini dagli allevamenti ai macelli, sia nella consegna delle parti anatomiche suine da questi ultimi ai salumifici, con conseguenti difficoltà nel rispettare le tempistiche prescritte dal disciplinare della IGP in parola;



Considerato che l'aggravarsi delle criticità succitate, unitamente all'attuazione delle misure stabilite dai provvedimenti connessi al fronteggiare la pandemia COVID-19, hanno determinato il rallentamento dell'operatività degli allevamenti iscritti al sistema di controllo, e, quindi, la modifica dei programmi di consegna dei suini al macello, comportando l'allungamento del ciclo di allevamento e, conseguentemente, l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini destinati alla produzione di «Coppa di Parma» IGP;

Vista la dichiarazione, resa in data 28 dicembre 2021 e pervenuta in data 20 gennaio 2022 da ECEPA ente di Certificazioni prodotti agroalimentari, organismo di controllo della IGP «Coppa di Parma», attestante che il peso vivo medio in partita dei suini macellati nei primi undici mesi del 2021 è stato pari a 171,79 kg., che, dall'11 novembre 2020 al 30 giugno 2021, gli allevamenti iscritti in cui è stato registrato un superamento del peso vivo medio della partita, sono stati 1.949 su un totale di 3.643 attualmente riconosciuti e 2.534 operativi, che nei primi undici mesi del 2021, i suini idonei alla macellazione ma non consegnati, per effetto delle cause sopra indicate, che hanno superato il peso medio della partita sono stati 111.433, che, nei primi undici mesi del 2021, i macelli coinvolti sono stati trentadue su un totale di trentanove operativi e quarantacinque riconosciuti, che nei primi dieci mesi del 2021, i kg di carni idonee destinate alla IGP «Coppa di Parma» nel rispetto del disciplinare di produzione, sono stati 3.398.716, rispetto agli 3.479.706 registrati nello stesso periodo del 2020, con un calo, quindi, rilevante nella produzione della IGP;

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP possano essere colpiti da tali effetti in futuro;

Considerato che, verosimilmente e tenendo presenti gli elementi forniti, tali cause non esauriranno realisticamente i loro effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP «Coppa di Parma», alla conclusione dello stato di emergenza, proclamato con i provvedimenti sopra riportati;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10% al 15%, della percentuale del peso medio della partita dei suini destinati alla macellazione;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, affinché i soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP «Coppa di Parma» colpiti, possano avere sufficiente tempo, per un graduale ripristino delle condizioni lungo la filiera della IGP, antecedenti allo stato di emergenza, connesso alla pandemia COVID-19;

Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo n. 0012155 del 13 gennaio 2022, che conferma quanto comunicato dal consorzio di tutela e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Coppa di Parma», ai sensi del citato art. 53, paragrafo. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Coppa di Parma» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Coppa di Parma» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento di esecuzione (UE) n. 1118/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE Serie L 289 dell'8 novembre 2011.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Coppa di Parma» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mesi dodici.

Roma, 24 gennaio 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «COPPA DI PARMA» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Coppa di Parma» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 298 del 23 dicembre 2011,

è così modificato:

Art. 5.

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più o meno 10%.

è sostituita dalla frase seguente:

Art. 5.

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più 15% o meno 10%.

La presente modifica sarà in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

22A00773

